

e) riportano l'avvertenza «I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri».

Art. 11.

Ambito di applicazione

Le previsioni contenute nella presente Parte IV si applicano anche ai fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati in un altro Paese membro, che abbiano notificato, in conformità dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2020/1503, la propria intenzione di fornire servizi di *crowdfunding* in Italia.

Parte V

OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Art. 12.

Informazioni relative alle singole offerte

1. In relazione a ciascuna offerta di *crowdfunding* il fornitore autorizzato ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF, oltre alle informazioni richieste dal regolamento (UE) n. 2020/1503, pubblica:

a) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall'art. 100-*ter*, comma 2, del testo unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare;

b) per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l'indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

Art. 13.

Ulteriori obblighi

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sulla piattaforma, il fornitore autorizzato ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del TUF verifica che lo statuto o l'atto costitutivo delle società oggetto di una offerta di *crowdfunding* preveda, in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l'art. 2483, comma 1, del codice civile.

2. Il fornitore assicura che:

a) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall'art. 2412;

b) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall'art. 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.

23A03307

DELIBERA 1° giugno 2023.

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). (Delibera n. 22721).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale rimette ad un regolamento adottato dalla Consob nel rispetto dei principi, delle

procedure e dei requisiti di cui alla Parte V, Titolo II-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie nonché i criteri di composizione dell'organo decidente (comma 2) e l'individuazione dei soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali (comma 1);

Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale è stato istituito l'arbitro per le controversie finanziarie ed è stato adottato il regolamento, successivamente modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, di attuazione dell'art. 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto regolamento, secondo cui «L'arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013»;


Visto il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 30, riguardante la «Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), del richiamato decreto legislativo del 10 marzo 2023, che ha abrogato l'art. 50-*quinquies*, già contenuto della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo alla «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali»;

Valutata l'opportunità di confermare in capo all'arbitro per le controversie finanziarie la competenza a conoscere delle controversie tra investitori e fornitori di servizi di *crowdfunding* relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori anche nel vigore del regolamento (UE) 2020/1503 e delle relative disposizioni attuative;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)».



Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e successive modificazioni, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie

1. Al regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel Capo I,

A) all'art. 2:

i) dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente lettera:

«c-ter) “regolamento (UE) n. 2020/1503”, il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori

europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;»

ii) alla lettera h), dopo il quarto trattino «i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'art. 50-quinquies del TUF;» è aggiunto il seguente «i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del TUF;»;

B) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «nella Parte II del TUF» sono aggiunte le parole «e nel regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative».

2. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° giugno 2023

Il Presidente: SAVONA

23A03308

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mometasone, «Elocon».

Estratto determina AAM/PPA n. 366/2023 del 31 maggio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/392.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano 151, 00189 Roma, codice fiscale 00422760587.

Medicinale: ELOCON.

Confezioni:

«0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 027341015;

«0,1% unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 027341027;

«0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g - A.I.C. n. 027341039;

è ora trasferita alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, codice fiscale 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03296

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Varcodes».

Estratto determina AAM/PPA n. 373/2023 del 31 maggio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/168.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epionpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Andrea Doria, 36, ACI Sant'Antonio, Catania, codice fiscale 12583111005.

Medicinale: VARCODES.

Confezioni:

«2 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 045136013;

«4 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 045136025;

«8 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-AL - A.I.C. n. 045136037;

alla società Epionpharma Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Leone 2 c/o Centro Commerciale Montoro, 83025 Montoro, Avellino, codice fiscale 03141040646.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

